

Rep. n° ____ del ____ / ____ /2023

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA - Provincia Di Avellino

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO D'APPALTO per il SERVIZIO di "Gestione del progetto di accoglienza

20 posti ordinari comune di Conza della Campania - prog-413-pr-3" - CUP:

J79G22000340001 - CIG: 9459985295.

L'anno, il giornodel mese di, in Conza

della Campania e nella sede Municipale, avanti a me Dott.,

Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in cui il Comune è parte, ai sensi

dello Statuto Comunale e dell'art. 97 co. 4 lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 come

successivamente modificato e integrato, si sono costituiti:

da una parte -----, nato a ----- (-- il -- -----

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Conza della Campania, il quale

agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, in virtù del decreto

sindacale n.13 del 31.12.2020, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, C.F.

dell'Ente: 00238080642, nel contesto del presente atto indicato per brevità come

"Amministrazione";

dall'altra il Signor, nato a e residente a

..... (..) alla Via n° .., CF:

....., nella qualità di

con sede in (..) alla Via n. .., Codice Fiscale e

Partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al

REA, quale impresa, che per brevità, di seguito, sarà indicata come

"Appaltatore".

Dell'identità personale dei componenti sono certa io ufficiale rogante.

PREMESSO:

A. Con determina a contrarre n. del il comune di Conza della Campania (di seguito denominata Amministrazione) ha indetto, una procedura di gara, ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016, telematica ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs n° 50/2016 (di seguito denominato Codice), gara per l'individuazione dell'ente attuatore del "progetto SIPROIMI di gestione del CENTRO DI ACCOGLIENZA 20 POSTI ORDINARI COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA - PROG-413-PR-3", da aggiudicare per il periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2025 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice;

B. con verbale n° .. del la Commissione di gara ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

C. il Responsabile del Settore, con determina n. ... del ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di con sede legale n. - P.I.....;

D. Con verbale del si provvedeva alla consegna anticipata del servizio sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

E. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

F. l'aggiudicatario dell'appalto, (di seguito denominato Contraente) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

G. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni

del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 – comma 9

– del Codice;

H. il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale, l'offerta tecnica presentata in sede di gara - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

I. il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto il capitolato speciale e l'offerta tecnica proposta in sede di gara, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Contraente rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.

6. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2. Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto i servizi di accoglienza integrata nell'ambito del "progetto SIPROIMI di gestione del CENTRO DI ACCOGLIENZA 20 POSTI ORDINARI COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA - PROG-413-PR-3", come meglio specificato nel capitolato speciale, da erogare con le modalità dettagliatamente stabilite nel medesimo.

2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto e dettagliato nel capitolato speciale.

Art. 3. Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Il Servizio, ivi inclusi i servizi connessi, dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel Capitolato medesimo, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall'Amministrazione.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a

perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

3. Il Contraente si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.

4. Il Contraente si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

6. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne

l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

9. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

10. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 4. Durata del Contratto

1. Il contratto a ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a decorre dalle ore 00:00 del 1.01.2023. Alla scadenza (ore 24:00 del 31.12.2025) cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti.

2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, fatti salvi opzioni e rinnovi già previsti nel Disciplinare di gara, comunque subordinati al parere positivo del Servizio Centrale.

3. In nessun caso il Contraente potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

4. Qualora il Contraente si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 5. Importo contrattuale

1. L'importo dei corrispettivi contrattuali è pari ad € (Iva compresa se dovuta) per il periodo (..... Mesi).

2. Per le attività descritte, il comune di Conza della Campania si impegna a corrispondere all'ente attuatore la quota di contributo ministeriale annuale sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati.

3. I predetti corrispettivi coprono ogni onere relativo alla prestazione dei servizi connessi e si intendono onnicomprensivi di tutti i costi o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del servizio che comunque dovranno ritenersi a carico del Contraente. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Contraente dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. I corrispettivi contrattuali sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il contraente medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora alle prestazioni rese dall'aggiudicatario sia applicabile un'aliquota IVA più bassa del 22

%, nel cui caso all'aggiudicatario spetterà, per l'esecuzione del servizio, anche l'importo risultante dalla differenza fra il totale del contributo richiesto al Ministero dell'Interno e l'importo del corrispettivo dovuto applicando l'aliquota IVA, diversa dal 22%.

6. Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 6. Copertura assicurativa e responsabilità

È a carico dell'affidatario ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'affidatario, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del contratto e del capitolato, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'affidatario da parte della Società Assicuratrice.

L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RCT/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria

compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in appalto.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'affidatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo allo stesso.

La polizza dovrà avere i massimali previsti dall' “Art. 16 – GARANZIE CONTRATTUALI – ulteriori obblighi per il concessionario” del Capitolato d'Appalto. Restano ad esclusivo carico dell'affidatario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza. Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'affidatario nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio,

con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dello stesso.

Art. 7. Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. L'Amministrazione individua, un direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

2. Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Il Contraente indicherà il nominativo del Responsabile del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente appalto.

4. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

7. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 9. Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione

e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. Tale obbligo

non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri dipendenti, consulenti e risorse di

questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il

Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare

all'Amministrazione.

5. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui

ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e

appalti.

Art. 10. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della

sottoscrizione del presente contratto le informazioni previste dal Regolamento UE

2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati") circa il trattamento dei

dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a

conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli art. da 15 a 22 della citata

normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e

l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli

obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs.196/2003.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Il Contraente si impegna a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente alla normativa di cui sopra.

6. Il Contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Amministrazione garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;

Art. 11. Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente

quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

Art. 12. Subappalto

E' vietata la cessione in sub-appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

Art. 13. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo,

nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce

causa di risoluzione del contratto.

4. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere

all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto

periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28

dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a

pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Resta inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione

sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione

dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più

opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è

tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In

difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della

determinazione 7 luglio 2011, n.4 della soppressa Amministrazione per la Vigilanza

sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 14. Modalità di pagamento

1. Vista la natura giuridica e la destinazione finalizzata del contributo proveniente dal

Ministero degli Interni, le spese per l'erogazione del servizio dovranno essere

anticipate dal soggetto gestore; il Comune provvederà a deliberare il rimborso delle

somme corrispondenti debitamente documentate, dopo l'accredito delle stesse da parte del Ministero dell'Interno, a seguito di valutazione positiva della rendicontazione da parte dello stesso Comune e successivo nulla osta amministrativo, entro trenta giorni liberi dalla data di presentazione della rendicontazione al protocollo del Comune. Il comune trasferisce all'aggiudicatario le somme elargite dal Ministero, previa presentazione di regolare fattura.

2. A fronte di tale trasferimento il contraente si obbliga a rendicontare mensilmente le spese sostenute in conformità al piano finanziario e a quanto richiesto dal Servizio Centrale con allegata documentazione contabile (in copia conforme all'originale). Questi rendiconti mensili, al fine di agevolare il lavoro ed il controllo dell'Ufficio Comunale, nonché l'integrazione con i documenti fiscali relativi alle spese sostenute direttamente dall'Ente Locale, dovranno essere consegnati al Comune entro il 20 del mese successivo, completi nella loro documentazione fiscale, inoltre il contraente si impegna a produrre tutto quanto previsto dall'art.19 – "PAGAMENTI e rendicontazione altri oneri" del Capitolato d'appalto. In particolare si impegna a predisporre e caricare in piattaforma la rendicontazione annuale finale sia dei costi dell'aggiudicatario che dell'Ente Locale, da trasmettere al Ministero così come specificato nel Manuale per la rendicontazione redatto a cura del Servizio Centrale, e a depositarla al comune, completa in ogni suo allegato e, in ogni caso, interamente quietanzata, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo.

Se a seguito del rendiconto finale l'importo trasferito all'aggiudicatario dovesse essere superiore a quello rendicontato l'aggiudicatario si obbliga a restituire, con accredito sulla tesoreria del Comune, la differenza entro il termine perentorio di 7 giorni dal 28 febbraio.

Il mancato rispetto di quanto disciplinato al presente articolo e/o il mancato rispetto

degli impegni assunti relativi alla consegna di relazioni, registri, documenti fiscali, report periodici e/o il mancato rispetto di quanto disciplinato nel capitolato, comportano la sospensione di ogni trasferimento con contestuale comunicazione al Servizio Centrale.

3. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Conza della Campania – p.zza Municipio n° 1 – C.F. e P.I. 00232380642 e inviate esclusivamente in formato elettronico attraverso con il sistema di interscambio; nelle fatture dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio e il codice **CIG 9459985295**.

4. L'ente attuatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

7. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al

presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Art. 15. Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (in lettere), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione.

2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (..... mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3 e 11 del presente contratto.

Art. 16. Penali e rilievi

1. In caso di inadempimenti da parte del Contraente, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, saranno applicate le penali di seguito indicate:

a. in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere

l'ente locale a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale da un minimo di

100,00 (cento/00) ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro in ragione della gravità

dell'infrazione, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non

eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della

facoltà dell'ente locale di procedere, a spese dell'affidatario inadempiente,

all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;

b. per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara, o per violazioni

di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non

eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza

del servizio da un minimo di 100,00 (cento/00) a un massimo di 5.000,00

(cinquemila/00) euro;

c. ogni qualvolta venga negato l'accesso ai dati, ai documenti o alle strutture agli

incaricati del Comune ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal

personale dell'ente gestore la necessaria collaborazione durante i controlli, compresi

quelli del revisore indipendente, verrà applicata una penale pari a 3.000,00

(tremila/00) euro;

d. per la sostituzione delle persone individuate in sede di offerta tecnica nell'equipe

multidisciplinare non concordata con l'ente locale o, se per ragioni indipendenti dalla

volontà dell'ente gestore, non in grado di garantire professionalità ed esperienza

equivalente, verrà applicata una penale pari a 500,00 (cinquecento/00) euro per ogni

mese di inadempimento e per ogni figura professionale sostituita.

Qualora l'inadempimento avesse durata superiore ai 12 mesi, si procederà con la

risoluzione del contratto.

e. per i report/adempimenti indicati alla lettera d) art. 1 del Capitolato speciale: dopo

il terzo ritardo nella trasmissione, verrà applicata una penale pari a 50,00

(cinquanta/00) euro per ogni giorno di inadempimento; dopo il decimo ritardo, la

penale verrà raddoppiata; dopo cinque ritardi superiori a 7 giorni lavorativi nell'anno

solare, l'Amministrazione applicherà un'ulteriore penale aggiuntiva pari a 1.000

(mille/00) euro. In caso di ritardi superiori a 7 giorni lavorativi per un periodo

continuativo di 6 mesi per i report di cui ai punti 1 e 2 e/o ritardi superiori a 7 giorni

lavorativi nel semestre per il report di cui al punto 3, l'ente locale si riserva di

procedere a risoluzione unilaterale del contratto.

f. per lo schema di relazione annuale: in caso di ritardo superiore ai 15 giorni, per

causa indipendente dall'ente locale, verrà applicata una penale pari a 100,00

(cento/00) euro per ogni giorno di inadempimento. In caso di ritardo superiore ai due

mesi, l'ente locale si riserva di procedere a risoluzione unilaterale del contratto.

2. Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese

saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero

verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia

dell'esatto adempimento del contratto. L'ente locale si riserva in ogni caso tutte le

azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della

polizza fideiussoria.

3. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non

conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato

speciale o comunque non conformi a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al DM

18/11/2019 e alle indicazioni del Servizio Centrale, verrà applicata una penale

variabile tra lo 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e l'1% (unper cento)

dell'importo contrattuale di cui all'art. 5, per ogni inadempimento riscontrato e a

seconda della gravità del medesimo.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Contraente per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

5. In caso di attribuzione da parte del Servizio Centrale o del Ministero dell'Interno di penalità consistenti in decurtazioni del contributo a causa di errori o inadempienze nella gestione imputabili all'ente attuatore, per mancato rispetto del presente contratto, del capitolato o degli atti di gara, di quanto previsto dalla Linee guida, da indicazioni o scadenze imposte dal servizio centrale, l'ente locale si riserva il diritto di stornare tale importo dalle somme da pagare all'ente attuatore per le prestazioni connesse al presente appalto.

Art. 17. Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

3. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del

prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

4. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Contraente con PEC. In tale caso il Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. Il Contraente può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

3. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto al Contraente di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. Il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8568588E7E al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Contraente

medesimo, riportando il CIG.

5. In caso di inosservanza da parte del Contraente agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19. Risoluzione per inadempimento

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:

a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

b. nei casi di cui ai seguenti articoli: copertura assicurativa e responsabilità (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 9); modalità di pagamento (art. 14); cauzione definitiva (art. 16); penali e rilievi (art.17); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 19).

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

5. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

3. L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 21. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un

aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In caso di riduzione, il corrispettivo subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. In entrambi i casi, il Contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

3. Il Contraente espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Contraente se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

Art. 22. Foro di competenza

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Avellino.

2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha sede la persona infortunata.

Art. 23. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità
.....
.....

2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi

comprese le spese di bollo e registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario, se e in quanto dovuti.

3. Il Contraente deve provvedere, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, a corrispondere all'Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione.

4. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario il Comune di Conza della Campania, da appoggiare a: BPER Banca S.P.A, coordinate bancarie: IBAN IT02P053878580000000001065, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG J79G2000510001".

5. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 24. Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- **Comune di Conza della Campania** Piazza Municipio 1 – 83040 Conza della Campania (AV), PEC: uff.amm@pec.comuneconzadellacampania.it;

- Via, .. (.....),

C.F. e P.IVA 0..... Tel. PEC:;

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno

all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

6. Il presente contratto viene stipulato in

.....
.....
.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto